

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 129
del 17 dicembre 2008

Art. 1

Modalità di richiesta dell'abbonamento

1. Coloro che intendono usufruire del servizio di illuminazione votiva cimiteriale devono presentare la domanda di abbonamento, da redigere sull'apposito modulo a stampa fornito dal Comune.

Art. 2

Durata dell'abbonamento

1. La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e se avrà inizio nel corso dell'anno avrà la durata corrispondente alla frazione d'anno.

Art. 3

Prezzo e modalità di pagamento dell'abbonamento

1. Il prezzo di abbonamento verrà fissato dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento. Il relativo pagamento dovrà avvenire con canone annuale, il cui pagamento decorrerà dalla data di attivazione del servizio di illuminazione votiva;
2. In caso di ritardato pagamento del canone:
 - a) dopo 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento, il Comune provvederà all'inoltro di un avviso di sollecito;
 - b) scaduto il termine fissato dalla raccomandata il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'energia elettrica.

Art. 4

Forniture

1. Nel prezzo di abbonamento sono compresi: la fornitura di una lampadina dell'intensità di 12 o 24 W con funzionamento in tutte le ore e i giorni dell'anno, il consumo di energia elettrica, le spese di manutenzione, le riparazioni, la sostituzione delle lampadine (queste comprese) e la sorveglianza della rete.

Art. 5

Divieti

1. E' vietato agli utenti o cambiare lampadine, modificare gli impianti o subaffittare la corrente o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento danni ed alla rimessa in ripristino, sempre salva ogni altra eventuale azione civile o penale. In caso di manomissione dell'impianto, di inottemperanza all'ordinanza di ripristino, è facoltà del Comune di interrompere anche il servizio sino all'avvenuta regolarizzazione.

Art. 6

Durata dell'abbonamento

1. La durata dell'abbonamento si intende, alla sua scadenza, rinnovato per tacito consenso di anno in anno se l'abbonato non avrà dato disdetta almeno un mese prima della scadenza, con lettera raccomandata indirizzata all'Amministrazione Comunale; esso scadrà comunque, senza necessità di disdetta, alla stessa scadenza della concessione cimiteriale cui è destinata l'illuminazione votiva. Il pagamento del canone, nel caso di scadenza dell'abbonamento concomitante alla scadenza della concessione cimiteriale, verrà rapportato ai mesi di effettivo utilizzo del servizio.

Art. 7

Ripristino allacciamento

1. Il ripristino della corrente, tolta per scadenza di contratto, per danni causati dall'abbonato o per sua morosità, può essere accordato, dopo il pagamento delle spese di riallaccio, di rimborso dei danni e, nei casi di morosità, di versamento dei canoni dovuti e non pagati.

Art. 8

Spese di allacciamento

1. All'inizio dell'utenza l'abbonato verserà in concomitanza alla corresponsione del primo canone di abbonamento, per una volta tanto, a fondo perduto, le spese di impianto principale per l'adduzione della corrente al loculo od alla tomba, un contributo stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale, pari al costo sostenuto per il collegamento elettrico del porta lampade alla lampadina.

Art. 9
Danni e guasti causati da forza maggiore

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete, per violenti uragani, incendi ed in genere per il fatto di terzi. In questi casi, quindi, l'abbonato non avrà diritto di pretendere rimborso o sospendere il pagamento delle rate.

Art. 10
Reclami

1. Qualunque reclamo deve essere fatto, per iscritto, all'Amministrazione Comunale.

Art. 11
Modifiche delle condizioni di abbonamento

1. Il Comune si riserva il diritto di modificare, sia in più o in meno, le condizioni di abbonamento, ed in generale le norme del presente regolamento, sempre quando lo ritenesse opportuno per il miglior andamento del servizio e quando venissero a mutarsi le attuali condizioni di mercato del materiale o della mano d'opera; tali modifiche saranno rese pubbliche nelle forme di legge, e si intenderanno obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di abbonamento, salvo che essi non dichiarino per iscritto, all'Amministrazione, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore delle modifiche, di voler rinunciare all'abbonamento.